

## **INFORMAZIONI OPERATORI DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE – REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 E REGOLAMENTO (UE) n. 142/2011. (rev. 11/2025)**

### ***Chi deve chiedere la Registrazione: gli stabilimenti che effettuano attività comprese nell'elenco di cui alla tabella A***

Una sola procedura è utilizzata per l'apertura, la variazione di titolarità o di tipologia di attività, la cessazione e la chiusura dell'attività.

**NOTA BENE:** la modulistica è in fase di revisione da parte del Ministero della Salute e della Regione Piemonte, pertanto si prega di contattare la S.S.D. Veterinario Area C per informazioni in proposito

#### 1 Presentazione della domanda:

L'operatore presenta una notifica di inizio attività presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dove è presente la sede operativa, (specificando se si tratta di apertura, di variazione di titolarità o di tipologia di attività, di cessazione, di chiusura di ogni attività soggetta a registrazione), utilizzando **ALLEGATO B - Modello domanda di registrazione**, allegando la documentazione e la modulistica richiesta (Allegato B1, planimetrie, relazione tecnica da cui si evinca chiaramente la tipologia di attività le materie prime SOA utilizzate e, se pertinenti, i prodotti derivati); allegando anche, nel caso in cui venga effettuato il trasporto di sottoprodotti con mezzi propri, copia della comunicazione relativa all'utilizzo degli automezzi (**ALLEGATO G - COMUNICAZIONE RELATIVA AGLI AUTOMEZZI O AI CONTENITORI RIUTILIZZABILI PER IL TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI DERIVATI**) utilizzando un modulo per ogni singolo automezzo;

L'operatore, al momento della presentazione della notifica, dichiara di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dal *Regolamento (CE) n. 1069/2009* e dal *Regolamento (UE) n. 142/2011*.

La verifica di detti requisiti potrà avvenire nell'ambito delle attività di controllo ufficiale dell'ASL.

#### 2 Attività del Servizio Veterinario dell'Asl competente per territorio:

verifica la correttezza della documentazione e trasmette copia della notifica alla Regione Piemonte Settore Prevenzione Veterinaria;

#### 3 Attività del Settore Prevenzione Veterinaria della Regione Piemonte:

- inserisce la ditta nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema SINTESI);
- rilascia il numero di registrazione, in conformità all'art. 47 del *Reg. (CE) n. 1069/2009*, trasmettendo all'ASL territorialmente competente una comunicazione riportante il numero di registrazione generato dal sistema SINTESI. Sarà cura della ASL comunicare all'operatore tale numero.

L'operatore può iniziare l'attività successivamente alla presentazione della notifica, senza attendere il rilascio del numero di registrazione da parte della Regione.

Le imprese che intendono effettuare contestualmente nello stesso stabilimento sia attività soggette a riconoscimento, sia attività soggette a registrazione:

- presentano istanza di riconoscimento alla Regione Piemonte, per le attività che ne sono soggette, secondo le modalità indicate nel documento "indicazioni per il riconoscimento";
- notificano l'inizio delle attività soggette alla sola registrazione, secondo le modalità sopra indicate.

### ***Indicazioni specifiche per il trasporto***

Le ditte che intendono effettuare il trasporto dei sottoprodotti devono presentare istanza di registrazione, seguendo le modalità indicate tramite **l'ALLEGATO B**, e comunicare l'utilizzo, per ogni automezzo o contenitore, utilizzando **l'ALLEGATO G**.

La comunicazione di cui all'Allegato G deve contenere almeno:

- a. modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati, le caratteristiche e le dimensioni;
- b. la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore riutilizzabile;
- c. la sede presso cui è detenuto il registro delle partite di cui all'art. 22 del *Reg. (CE) n. 1069/2009*, se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio; per il trasporto, in via prioritaria, la sede di rimessaggio dei veicoli o, in alternativa, dove sono tenuti i registri.
- d. la categoria di SOA e PD trasportati;
- e. l'indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili.

Limitatamente ai trasportatori nazionali e limitatamente al tragitto sul territorio nazionale, fatte salve le apposite deroghe, i veicoli e i contenitori riutilizzabili, comunicati all'Autorità Competente Locale (ACL) per il trasporto dei sottoprodotti d'origine animale SOA e prodotti derivati PD, devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Autorità Competente Regionale (ACR) e della ACL di competenza ed il codice, assegnato a ciascuno, dalla stessa ACL, sulla base dell'ordine di registrazione, la categoria dei SOA e le diciture indicate nell'Allegato VIII, capo II del *Reg. (UE) n. 142/2011* in rapporto alla categoria ed alla tipologia di prodotto trasportato (la categoria e le relative diciture possono essere indicate in apposita etichetta). I veicoli e i contenitori riutilizzabili, già autorizzati ai sensi della normativa precedente, possono mantenere la stessa targa inamovibile e gli stessi dati identificativi, purché tali dati trovino corrispondenza con quanto registrato presso la ACL.

La targa riportante la categoria e le relative diciture deve essere di colore **verde** per i materiali categoria 3, di colore **giallo** per i materiali categoria 2 e di colore **nero** per i materiali categoria 1.

Nel caso di veicoli o contenitori riutilizzabili, la dimensione della targa non deve essere inferiore a 50 cm x 35 cm, negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a 20 cm per lato. Le dimensioni in altezza dei caratteri riguardanti la categoria e le relative diciture non devono essere inferiori a 5 cm.

E' possibile effettuare, sullo stesso mezzo, il trasporto di sottoprodotti di categorie diverse, previo nulla osta del Servizio Veterinario dell'ASL, alle seguenti condizioni:

- il trasporto viene effettuato in tempi diversi;
- i contenitori sono adeguatamente identificati, con targhe amovibili;
- esistono procedure scritte specifiche relative al lavaggio e disinfezione dopo l'utilizzo.

***Chi deve chiedere il Riconoscimento: gli stabilimenti che effettuano attività comprese nell'elenco di cui all'ALLEGATO C***

**Procedura per il Riconoscimento di stabilimenti di nuova attivazione:**

L'inizio dell'attività di nuovi stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale è subordinato al possesso del provvedimento di riconoscimento condizionato o definitivo rilasciato ai sensi del *Regolamento (CE) n. 1069/2009*.

Tutti gli stabilimenti di nuova attivazione iniziano l'attività con un provvedimento di riconoscimento condizionato, che verrà trasformato in definitivo a seguito di un ulteriore sopralluogo con esito favorevole effettuato dall'ASL competente per territorio. La Direzione Sanità della Regione Piemonte, Settore Prevenzione Veterinaria si riserva la facoltà di procedere a sopralluoghi di supervisione sulla conformità dell'impianto, in accordo con il Servizio veterinario dell'ASL competente.

Ai fini del riconoscimento degli stabilimenti è prevista la seguente procedura:

1. Presentazione della domanda: il responsabile dello stabilimento presenta via pec o consegna a mano al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio della sede operativa, la domanda di riconoscimento allegando due marche da bollo, redatta secondo **ALLEGATO D - Modello di riconoscimento**, allegando la documentazione e la modulistica richiesta (ALLEGATO D BIS, planimetria, relazione tecnica descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione) allegando anche, nel caso in cui venga effettuato il trasporto di sottoprodotti con mezzi propri, copia della comunicazione relativa all'utilizzo degli automezzi (**ALLEGATO G - COMUNICAZIONE RELATIVA AGLI AUTOMEZZI O AI CONTENITORI RIUTILIZZABILI PER IL TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI DERIVATI**) utilizzando un modulo per ogni singolo automezzo;

2. Attività del Servizio Veterinario: a seguito della presentazione dell'istanza di riconoscimento, il Servizio veterinario:
- verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;
  - effettua un sopralluogo ispettivo presso l'impianto e, solo in caso di esito favorevole;
  - trasmette alla Direzione Sanità della Regione Piemonte, Settore Prevenzione Veterinaria, l'istanza ed il parere favorevole, sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti;

Entro 3 mesi dal rilascio del numero di riconoscimento condizionato da parte del Settore regionale, il Servizio veterinario:

- effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l'impianto in attività, prescrivendo, qualora necessario, gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento (prima di rilasciare il parere favorevole per un impianto di trasformazione che opera secondo i metodi di trasformazione dal 1 al 7, l'ASL verifica che l'operatore abbia effettuato una convalida dell'impianto di trasformazione, secondo le procedure descritte nell'all. XVI, capo I, sezione 2 del *Regolamento (UE) n. 142/2011*);
- in seguito all'esito favorevole del sopralluogo, trasmette al Settore regionale il parere per il rilascio del riconoscimento definitivo;
- ricevuto dalla Regione il provvedimento di riconoscimento definitivo, provvede alla notifica all'interessato e trattiene in archivio la copia conforme all'originale.

3 Attività del Settore Prevenzione Veterinaria della Regione Piemonte:

- verifica la correttezza formale dell'istanza;
- attiva le procedure previste per il rilascio del riconoscimento condizionato e inserisce lo stabilimento nell'apposito elenco nazionale (S.INTE.S.I) in conformità all'art. 47, punto 1 del *Regolamento (CE) n. 1069/2009*, con l'attribuzione del numero (Approval number);
- provvede a trasmettere il numero di riconoscimento condizionato all'ASL e all'operatore del settore alimentare, il quale può così iniziare l'attività;
- effettua, se del caso, la supervisione di conformità in loco, in accordo con il Servizio veterinario;
- successivamente all'esito favorevole del secondo sopralluogo ispettivo effettuato dall'ASL, o a seguito della supervisione regionale, emana il provvedimento di riconoscimento definitivo e lo trasmette al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, in originale e copia conforme, con richiesta di notifica all'interessato.

Si precisa che, nel caso siano stati prescritti interventi di adeguamento, il riconoscimento condizionato può essere prorogato per un tempo concordato in sede di sopralluogo e comunque, la sua durata, non può superare, in totale, 180 giorni dalla data del suo rilascio. In caso contrario, la procedura di riconoscimento viene considerata decaduta ed una eventuale nuova richiesta dovrà

riportare esplicito riferimento alla risoluzione delle carenze rilevate nei sopralluoghi svolti in precedenza.

Le imprese che intendono effettuare contestualmente nello stesso stabilimento sia attività soggette a riconoscimento, sia attività soggette a registrazione:

- presentano istanza di riconoscimento alla Regione Piemonte, per le attività che ne sono soggette, secondo le modalità indicate nel presente documento per il riconoscimento degli stabilimenti;
- notificano l'inizio delle attività soggette alla sola registrazione, secondo le modalità indicate nel documento "indicazioni per la registrazione"

Le imprese già riconosciute che intendono comunicare delle modifiche del riconoscimento, volture per cambio di ragione sociale o aggiornamenti del riconoscimento devono procedere come descritto nella procedura per la richiesta di un nuovo riconoscimento ma utilizzando i seguenti moduli e allegare quanto richiesto negli allegati stessi:

- **Allegato D tris** \_ Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazioni che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività e/o di categoria dei SOA rispetto al riconoscimento rilasciato ai sensi del *Reg. (CE) 1069/2009*.
- **Allegato D quater** \_ Istanza di voltura per cambio di ragione sociale del riconoscimento rilasciato ai sensi del *Reg. (CE) 1069/2009*.
- **Allegato D quinquies** \_ Istanza di aggiornamento del riconoscimento rilasciato ai sensi del *Regolamento (CE) 1069/2009* nel caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazioni che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività e/o di categoria dei SOA rispetto al riconoscimento.

### **Procedura per la sospensione temporanea dell'attività produttiva**

Si può verificare:

- sospensione temporanea di durata limitata a poche giornate lavorative, o rallentamento dell'attività, in seguito a non conformità rilevate dal Veterinario Ufficiale nel corso dell'attività di vigilanza, fino al ripristino della conformità: non richiedono la comunicazione al Settore Regionale;
- sospensione dell'attività per un periodo di tempo superiore a 21 gg: il Servizio Veterinario della ASL segnala ufficialmente la circostanza al Settore regionale (indicando i motivi del provvedimento).

Il Settore regionale adotta conseguentemente un provvedimento di sospensione dell'atto di riconoscimento, lo trasmette al Servizio Veterinario della ASL competente per la successiva notifica alla ditta e aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti.

In questo caso, la ripresa dell'attività è subordinata all'invio al Settore regionale, da parte del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, di un parere favorevole sulla rinnovata rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali.

Il Settore regionale trasmette l'atto di revoca della sospensione al Servizio Veterinario della ASL competente per la successiva notifica alla ditta e aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti.

#### **Procedura per la cessazione definitiva dell'attività produttiva**

Si può verificare:

- presenza di non conformità tali da non consentire la prosecuzione dell'attività,
- il responsabile dello stabilimento comunica la cessazione dell'attività.

#### ***TARIFFE PER LA REGISTRAZIONE E/O IL RICONOSCIMENTO***

Le tariffe per il riconoscimento condizionato e definitivo, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti degli stabilimenti del settore dei sottoprodotti di cui al *Regolamento (CE) n. 1069/2009* sono forfettarie e stabilite dal *Decreto Legislativo n. 32/2021*. (allegato 2 sezione 8). Le tariffe per gli aggiornamenti della registrazione e del riconoscimento NON sono dovute nei seguenti casi:

- a) sospensione o revoca del riconoscimento;
- b) sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato;
- c) variazione della toponomastica;
- d) variazione di rappresentante legale di società di capitali.

Per richieste di chiarimenti è possibile contattare:

Referente di settore: Dr.ssa Elisa De Mauri : 0161 593099

[elisa.demauro@aslvc.piemonte.it](mailto:elisa.demauro@aslvc.piemonte.it)

Direttore S.S.D. Veterinario Area C

Dr. Bossi Dario telefono 0163 426845

Mail: [vetec@aslvc.piemonte.it](mailto:vetec@aslvc.piemonte.it)

Segreteria Area C: 0163 426842

Mail: [vetec@aslvc.piemonte.it](mailto:vetec@aslvc.piemonte.it)